

ACCORDO

Il giorno 5 febbraio 2013, la Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali rappresentative si sono incontrate in Roma, presso la Direzione Generale dell'INAIL, situata in P.le Giulio Pastore n. 6, per la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di Accordo 13 dicembre 2010, relativa alla destinazione del Fondo 2010 per il trattamento accessorio del personale delle Aree professionali A, B, e C dell'ex IPSEMA (Settore Navigazione) ed alla nuova articolazione del trattamento economico accessorio del personale medesimo per l'anno 2010, a conclusione dell'iter di approvazione da parte dei Ministeri competenti.

A tale riguardo, le Parti:

- Visto** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici - quadriennio 1998/2001, sottoscritto il 16 febbraio 1999;
- visto** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici - quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 1° ottobre 2007;
- visto** il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo IPSEMA per il 2001, sottoscritto il Nazionale di Lavoro quadriennio 1998/2001, sottoscritto il 23 novembre 2001;
- visto** l'Accordo del 3 febbraio 2010, con il quale il sistema indennitario del personale delle aree professionali A, B e C è stato rideterminato;
- visto** l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122/2010, che ha disposto, tra l'altro, l'incorporazione dell'IPSEMA all'INAIL, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (31 maggio 2010);
- attesa** l'impossibilità di completare l'attuazione del nuovo modello organizzativo;
- ravvisata** l'opportunità di avviare nel 2010 il processo di omogeneizzazione del trattamento accessorio del personale ex IPSEMA, appartenente alle aree professionali A, B e C, a quello del corrispondente personale INAIL;
- viste** Le note del MEF del 2 agosto 2012 e del Dipartimento della Funzione pubblica del 16 agosto 2012, con cui è stato espresso parere favorevole alla stipula definitiva dell'Ipotesi di Accordo del 13 dicembre 2010, alle condizioni ivi specificate;

CONCORDANO


- di approvare il piano di utilizzo del fondo per i trattamenti accessori del personale ex IPSEMA appartenente alle aree professionali A, B e C - anno 2010 (All. 1);
- di mantenere l'“indennità professionale” di cui all'Accordo del 3 febbraio 2010 attualmente in essere e di ripristinare le indennità di cui all'art. 15 della L. n. 88/1989 e le indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 17 del CCNL per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici - quadriennio 1998/2001 e al Capo IX del CCIE per l'anno 2001. L'“indennità professionale” attualmente in essere viene erogata, per il periodo 1° gennaio – 30 novembre 2010, nelle misure già fissate dall'IPSEMA; a decorrere dal 1° dicembre 2010 assume la denominazione di “compenso unico di professionalità” e viene erogata nei medesimi valori economici riconosciuti al personale INAIL ai vari livelli economici. Analogamente, le indennità di cui all'art. 15 della L. n. 88/1989 e le indennità di posizione organizzativa vengono erogate, per il periodo 1° gennaio – 30 novembre 2010, nelle misure già fissate dall'IPSEMA con il CCIE 2002-2005, e, a decorrere dal 1° dicembre 2010, nei valori economici riconosciuti al personale INAIL;
- di aggiungere, a decorrere dal 1° dicembre 2010, all'indennità di posizione organizzativa, di primo o di secondo livello, l'indennità per l'esercizio di compiti di responsabilità, prevista dall'art. 32 del CCNL/1999 già riconosciuta al personale INAIL;
- di corrispondere il compenso incentivante la produttività collettiva al personale ex IPSEMA applicando il coefficiente di riparto unico adottato dall'INAIL.

I valori economici derivanti dalla nuova articolazione del trattamento accessorio del personale ex IPSEMA appartenente alle Aree professionali A, B e C sono riportati nella tabella allegata (All. 2).

Le parti si impegnano, infine, a perseguire nel 2011 la perequazione del trattamento accessorio del personale ex IPSEMA a quello INAIL, con l'applicazione al medesimo personale ex IPSEMA del trattamento economico accessorio di cui all'art. 22 del CCIE 2006/2009 del personale dell'INAIL e mediante l'unificazione dei relativi Fondi; condizione che potrà consentire, salvi gli effetti di cristallizzazione delle retribuzioni individuali” di cui al D.L. n. 78/2010, come convertito nella legge n. 122/2010, di uniformare anche i trattamenti erogati a titolo di incentivazione alla produttività e di progetti speciali.




Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

